

## REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE.

In esecuzione dell'accordo collettivo provinciale del 15/04/2024, stipulato tra le parti sociali socie dell'EBT, la Commissione di Conciliazione dei contenziosi tra dipendenti e datori di lavoro dei settori menzionati.

1. La Commissione di Conciliazione espleta le funzioni ad essa demandate dai predetti accordi con i limiti e con le modalità da questi previsti, accertate le condizioni di accesso riferite all'iscrizione all'EBT di Asti, già avvenuta o da effettuarsi contestualmente alla richiesta di conciliazione.
2. In particolare, ad essa saranno demandate, a carattere volontario e non pregiudiziale agli strumenti conciliativi e giudiziali individuati da norme di legge, la trattazione di tutte le controversie individuali di lavoro per l'esperimento del tentativo di conciliazione, di cui agli art. 411, comma 3, e 412-ter c.p.c., ivi compresa l'impugnazione delle sanzioni disciplinari.
3. La Commissione di Conciliazione è composta, di volta in volta, da un rappresentante dell'Associazione datoriale firmataria degli accordi istitutivi alla quale l'azienda aderisce o conferisce mandato e da un rappresentante dell'Organizzazione Sindacale locale dei Lavoratori firmataria degli accordi istitutivi alla quale il dipendente sia iscritto od abbia conferito mandato e da un terzo membro che viene scelto di comune accordo tra Associazione datoriale e Organizzazione Sindacale nell'ambito di una lista di esperti in diritto del lavoro appositamente costituita di comune accordo dalle parti e di seguito riportata.
4. I terzi membri delle Commissioni di Conciliazioni avranno il ruolo di presidenti e, riconfermando quanto previsto al 3° comma del punto 1, dovranno essere in possesso di almeno una delle seguenti caratteristiche formative e/o professionali:

laurea di:

- Giurisprudenza,
- Consulente del lavoro,
- Scienze giuridiche

attività pluriennale con ruolo autonomo e decisionale:

- nelle relazioni sindacali e contrattuali,
- nel contenzioso e controversie di lavoro.

Qualora non vi sia accordo relativamente ad uno specifico caso sulla scelta del Presidente del Collegio di Conciliazione, lo stesso sarà estratto a sorte tra gli esperti che compongono la lista.

5. Secondo accordi tra le parti perfezionati, l'elenco dei terzi membri è identificato tra i seguenti soggetti:

---

**CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA ASTI**

---

**FILCAMS**

---

**FISASCAT**

---

**UILTuCS**

---

6. l'inserimento nella lista del terzo membro e i nominativi vengono individuati nell'allegato C sempre revocabile e sostituibile da parte dell'Associazione che lo ha indicato.
7. Il terzo membro che presiederà la Commissione sarà scelto di comune accordo tra le parti associative interessate alla conciliazione, in caso di disaccordo si sceglierà colui che avrà presieduto meno commissioni tra le parti associative interessate.
8. La Commissione si riunirà presso le sedi operative che verranno individuate nella convocazione della stessa a cura della segreteria e che vengono sin d'ora ubicate presso le sedi provinciali delle parti sociali.

9. L'Organizzazione Sindacale o l'Associazione Datoriale cui è stato conferito mandato inoltrerà la richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, con la modulistica di cui all'allegato a), alla segreteria dell'EBT con le seguenti modalità
  - spedizione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite Pec.
  - consegna a mano in duplice copia.

10. Ricevuta la richiesta, la segreteria provvederà a convocare presso una delle quattro sedi operative la Commissione di Conciliazione entro 10 giorni dalla richiesta e ad avvertire l'azienda ed il lavoratore coinvolti nella vertenza, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite Pec. con invito di comparizione.
11. La mancata comparizione di una delle parti senza un giustificato motivo da comunicarsi alla Segreteria della Commissione in tempo utile per avvisare del rinvio la controparte ovvero a termine di decadenza almeno nel giorno precedente alla comparizione, determinerà verbale di mancato accordo, con tale motivazione messa a verbale.
12. La Commissione di Conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli articoli art. 411, comma 3, e 412-ter c. p. c., del Codice di procedura civile, entro giorni 30 dalla presentazione della richiesta.
13. Il processo verbale di avvenuta conciliazione o quello di mancato accordo deve contenere:
  - a) il richiamo al contratto o all'accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia;
  - b) la presenza, citata nell'atto, dei componenti della Commissione di Conciliazione le cui firme risultino essere state depositate presso la Direzione Territoriale del Lavoro;
  - c) la presenza delle parti, personalmente o correttamente rappresentate da terzi e coloro che eventualmente le assistono in aggiunta ai componenti di parte della Commissione di Conciliazione;
  - d) i termini chiari dell'avvenuta conciliazione o quelli del mancato accordo comprese le proposte rifiutate avanzate dalle singole parti e dalla Commissione di Conciliazione nel suo insieme.
14. È possibile altresì che la conciliazione intervenga anche solo per una parte delle materie controverse, mantenendo il mancato accordo per l'altra parte. In tal caso si opererà con la redazione di due specifici processi verbali.
15. Il processo verbale di avvenuta conciliazione viene depositato presso la sede conciliativa e potrà essere ulteriormente depositato, a richiesta di parte, a cura della segreteria della Commissione presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Asti. Copia dello stesso o di quello di mancato accordo viene consegnato alle parti.
16. L'EBT della provincia di ASTI, provvederà al riconoscimento di tutte le spese e i costi necessari al funzionamento della Commissione e della sua Segreteria.
17. La Segreteria della Commissione è ubicata presso la sede dell'EBT ASTI Corso Felice Cavallotti 37 in Asti e detta Organizzazione avrà cura di garantire il funzionamento della stessa.

Allegati A) Modello di richiesta di convocazione della Commissione di Conciliazione  
B) Convocazione della Commissione di Conciliazione  
C) elenco nominativi terzo membro

Approvato con delibera del Consiglio direttivo dell'EBT provincia di Asti in data 09/05/2024.

Ogni modifica al presente regolamento dovrà essere approvata dal suddetto Organo dell'Ente.